



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI ALLEGATI ALLE DELIBERE N. 21326 E N. 21327 DEL 9 APRILE 2020, ADOTTATE AI SENSI DELL'ART. 120, RISPETTIVAMENTE COMMI 2-BIS E 4-BIS DEL D. LGS. N. 58 DEL 1998, COME SUCCESSIVAMENTE SOSTITUITI CON LE DELIBERE N. 21352 DEL 6 MAGGIO 2020 E N. 21404 DEL 17 GIUGNO 2020, NONCHÉ CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 34 DEL 16 LUGLIO 2020, 37 DEL 7 AGOSTO 2020, 39 DEL 21 SETTEMBRE 2020 E 40 DEL 9 OTTOBRE 2020

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE *CORPORATE GOVERNANCE*

VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni e integrazioni (“TUF”);

VISTI in particolare gli articoli 120 e ss. del TUF;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (“Regolamento Emittenti”);

VISTI in particolare gli artt. 117 e ss. del Regolamento Emittenti;

VISTA la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf ha determinato – per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata – soglie inferiori “*a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso*” – intendendo tali società come quelle non soggette a controllo di diritto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf –, ed in particolare, *i*) l'ulteriore soglia dell'1% al superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 2, del Tuf per le società di cui alla Sezione A del relativo allegato elenco (società non qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf) e *ii*) l'ulteriore soglia del 3% per le società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, di cui alla Sezione B del relativo allegato elenco;

VISTA altresì la delibera n. 21327 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, ai sensi dell'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf ha previsto – sempre per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della medesima delibera (11 aprile 2020), e salvo revoca anticipata – l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf (“dichiarazioni delle intenzioni”) per le suddette società ad azionariato particolarmente diffuso, di cui al relativo allegato elenco;

VISTE le delibere n. 21352 del 6 maggio 2020 e n. 21404 del 17 giugno 2020 con le quali la Consob ha proceduto all'aggiornamento degli elenchi – allegati alle delibere nn. 21326 e 21327 – delle società soggette alle previsioni di cui alle medesime delibere;

VISTA la delibera n. 21434 dell'8 luglio 2020 con cui la Commissione ha prorogato le previsioni di cui alle suddette delibere nn. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020, per un periodo di tre mesi, dal 12 luglio 2020 sino al 12 ottobre 2020, salvo revoca anticipata;

VISTE altresì le determinazioni dirigenziali nn. 34 del 16 luglio 2020, 37 del 7 agosto 2020, 39 del 21 settembre 2020 e 40 del 9 ottobre 2020, con le quali la Consob ha proceduto all'ulteriore

aggiornamento degli elenchi – allegati alle delibere nn. 21326 e 21327 – delle società soggette alle previsioni di cui alle medesime delibere;

VISTE, altresì, le delibere n. 21525 del 7 ottobre 2020 e n. 21672 del 13 gennaio 2021 con cui la Commissione ha ulteriormente prorogato le previsioni di cui alle suddette delibere nn. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020, per un periodo di tre mesi ciascuna, prima, dal 13 ottobre 2020 sino al 13 gennaio 2021, poi, dal 14 gennaio fino al 13 aprile 2021, salvo revoca anticipata;

VISTO il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di PharmaNutra S.p.A. ("Pharmanutra"), approvato dalla Consob in data 11 dicembre 2020, dal quale risulta, tra l'altro, che Pharmanutra non è controllata di diritto, ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf, da alcun soggetto ed è qualificabile come PMI, ai sensi dell'art. 1 lett. w-*quater*.1 del Tuf;

VISTO il comunicato di Pharmanutra dell'11 dicembre 2020 con cui è stato reso noto che *"Borsa Italiana S.p.A. ha disposto con proprio avviso l'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, a partire dal 15 dicembre 2020"*;

CONSIDERATO che, a seguito dell'avvio delle negoziazioni dei suddetti titoli sul MTA, Pharmanutra è annoverabile tra le società quotate ad azionariato particolarmente diffuso, cui si applicano le citate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente prorogate;

CONSIDERATO che la Consob, nel mese di gennaio 2021, ai sensi dell'art. 2-*ter*, comma 4, del Regolamento Emittenti, ha pubblicato sul proprio sito *internet* l'elenco aggiornato delle società che risultano PMI ai sensi dell'art. 1 w-*quater*.1 del Tuf, ("Elenco PMI");

CONSIDERATO che l'Elenco PMI, tra l'altro, comprende ora la società OVS S.p.A. ("OVS") – annoverabile tra le società ad azionariato particolarmente diffuso, cui si applicano le previsioni di cui alle citate delibere n. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente prorogate – avendo OVS acquisito la qualifica di PMI per non avere superato, nel 2020, il requisito della capitalizzazione;

VISTO l'avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 5475 del 23 febbraio 2021 con cui – a seguito dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Temistocle S.r.l. sulle azioni ordinarie di Techedge S.p.A. e della procedura per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Tuf, conclusasi in data 19 febbraio 2021 con data di pagamento fissata al 26 febbraio u.s. – è stato reso noto che *"Borsa Italiana disporrà la revoca dalle negoziazioni dal Mercato Telematico Azionario delle Azioni dell'Emittente, a decorrere dal 3 marzo 2021 previa sospensione per le sedute dell'1 e 2 marzo 2021, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2.5.1., comma 6, del Regolamento di Borsa"*;

VISTO il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Abitare In S.p.A. ("Abitare In"), approvato dalla Consob in data 24 febbraio 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che Abitare non è controllata di diritto, ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf, da alcun soggetto ed è qualificabile come PMI, ai sensi dell'art. 1 lett. w-*quater*.1 del Tuf;

VISTO il comunicato di Abitare In del 25 febbraio 2021 con cui è stato reso noto che “*in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha disposto con avviso n. 5789 l’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, e la contestuale esclusione delle stesse dalla negoziazione su AIM Italia, a decorrere dal 1 marzo 2021*”;

CONSIDERATO che, a seguito dell'avvio delle negoziazioni dei suddetti titoli sul MTA, Abitare In è annoverabile tra le società quotate ad azionariato particolarmente diffuso, cui si applicano le citate delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente prorogate;

CONSIDERATO che le società RCS Mediagroup S.p.A. e Sanlorenzo S.p.A. sono società controllate di diritto, ai sensi del citato art. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf, mentre la società Poligrafica S. Faustino S.p.A. è una società non controllata di diritto ai sensi dei medesimi articoli, ed è qualificabile come PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'aggiornamento degli elenchi allegati alle delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020, come successivamente sostituiti, da ultimo, rispettivamente dalla determinazione dirigenziale n. 40 del 9 ottobre 2020 e n. 39 del 21 settembre 2020, segnatamente ridefinendo l'ambito di applicazione delineato dalle medesime delibere, ai sensi dell'art. 120, commi 2-*bis* e 4-*bis*, del Tuf, nei seguenti termini:

1) inserendo Abitare In S.p.A., PharmaNutra S.p.A. e Poligrafica S. Faustino S.p.A. (*i*) nella Sezione B dell'elenco n. 1 allegato alla determinazione dirigenziale n. 40 del 9 ottobre 2020, inerente alle società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, cui si applica, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf, l'ulteriore soglia del 3% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nonché (*ii*) nell'elenco n. 2 allegato alla determinazione dirigenziale n. 39 del 21 settembre 2020, inerente alle società cui si applica, ai sensi dell'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf, l'ulteriore soglia del 5% al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione delle “dichiarazioni di intenzioni”;

2) espungendo OVS S.p.A. dalla Sezione A dell'elenco n. 1 allegato alla citata determinazione dirigenziale n. 40 del 9 ottobre 2020, inerente alle società non qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, cui si applica, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf, l'ulteriore soglia dell'1% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ed inserendo la medesima OVS nella Sezione B dell'elenco n. 1 allegato alla medesima determinazione dirigenziale, inerente alle società qualificabili PMI ai sensi dell'art. 1 *w-quater*.1 del Tuf, cui si applica, ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf, l'ulteriore soglia del 3% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti;

3) espungendo Techedge S.p.A. (*i*) dalla Sezione B dell'elenco n. 1 allegato alla determinazione dirigenziale n. 40 del 9 ottobre 2020, nonché (*ii*) dall'elenco n. 2 allegato alla determinazione dirigenziale n. 39 del 21 settembre 2020.

4) espungendo RCS Mediagroup S.p.A. e Sanlorenzo S.p.A. (*i*) dalla Sezione A dell'elenco n. 1 allegato alla determinazione dirigenziale n. 40 del 9 ottobre 2020, nonché (*ii*) dall'elenco n. 2 allegato alla determinazione dirigenziale n. 39 del 21 settembre 2020.

RISCONTRATO che sussistono le condizioni indicate nei paragrafi 1.1.1. e 1.1.2. dell'Allegato n. 1 alle delibere della Commissione n. 21358 del 13 maggio 2020 e n. 21435 dell'8

luglio 2020, con le quali è stato aggiornato l'elenco delle attività attribuite ai Responsabili di Divisione ex art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dalla Consob, tra l'altro, attribuendo al Responsabile della Divisione *Corporate Governance* le competenze allo svolgimento dell'attività di aggiornamento degli elenchi – nonché il potere, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Tuf, di richiedere informazioni circa la partecipazione al relativo capitale votante – delle società per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione;

DETERMINA

1. L'elenco, Sezioni A e B, allegato alla delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, come da ultimo sostituito dalla determinazione dirigenziale n. 40 del 9 ottobre 2020, inerente agli emittenti quotati, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ad azionariato particolarmente diffuso, per i quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione, adottata, ai sensi dell'art. 120, commi 2-*bis*, del Tuf, con la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 – come successivamente prorogata –, è sostituito dall'elenco n. 1, Sezioni A e B, allegato alla presente determinazione.

2. L'elenco allegato alla delibera n. 21327 del 9 aprile 2020, come da ultimo sostituito dalla determinazione dirigenziale n. 39 del 21 settembre 2020, inerente agli emittenti quotati, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ad azionariato particolarmente diffuso, per i quali si applica la riduzione della soglia percentuale iniziale di comunicazione delle dichiarazioni delle intenzioni, adottata, ai sensi dell'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf, con la delibera n. 21327 del 9 aprile 2020 – come successivamente prorogata –, è sostituito dall'elenco n. 2 allegato alla presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 114, comma 5, del Tuf, chiunque, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, detenga una partecipazione al capitale votante di Abitare In S.p.A. e/o di Pharmanutra S.p.A. e/o di Poligrafica S. Faustino S.p.A. superiore alla soglia del 3% ed inferiore alla soglia del 5%, di cui all'art. 120, comma 2, del Tuf, è tenuto a darne comunicazione con le modalità ed i termini previsti dal medesimo art. 120, comma 2, del Tuf, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta data.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito *internet* della Consob.

Il Responsabile della Divisione
Corporate Governance

Firmato digitalmente da
Silvia Ulissi

Elenco n. 1

A) Emittenti quotati non PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1.	A2A SPA
2.	ANIMA HOLDING SPA
3.	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
4.	ASTM SPA
5.	ATLANTIA SPA
6.	AZIMUT HOLDING SPA
7.	BANCA MEDIOLANUM SPA
8.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
9.	BANCO BPM SPA
10.	BPER BANCA SPA
11.	CERVED GROUP SPA
12.	ENEL SPA
13.	ENI SPA
14.	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
15.	HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)
16.	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT
17.	INTERPUMP GROUP SPA
18.	INTESA SANPAOLO SPA
19.	IREN SPA
20.	ITALGAS SPA
21.	ITALMOBILIARE SPA
22.	LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI
23.	MEDIASET SPA
24.	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA
25.	MONCLER SPA
26.	NEXI SPA
27.	PIRELLI & C. SPA
28.	PRYSMIAN SPA
29.	SAIPEM SPA
30.	SARAS SPA RAFFINERIE SARDE
31.	SNAM SPA
32.	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
33.	TELECOM ITALIA SPA
34.	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
35.	UNICREDIT SPA
36.	UNIPOL GRUPPO SPA
37.	WEBUILD SPA

B) Emittenti quotati PMI ad azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1.	ABITARE IN SPA
2.	ACSM-AGAM SPA
3.	AEDES SIIQ SPA
4.	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
5.	ALKEMY SPA
6.	AVIO SPA
7.	BANCA FARMAFACTORING SPA
8.	BANCA FINNAT EURAMERICA SPA
9.	BANCA SISTEMA SPA
10.	BASIC NET SPA
11.	BASTOGI SPA
12.	BE SHAPING THE FUTURE SPA
13.	BF SPA
14.	BIALETTI INDUSTRIE SPA
15.	BIANCAMANO SPA
16.	BIOERA SPA
17.	BORGOSIESIA SPA
18.	CAREL INDUSTRIES SPA
19.	CELLULARLINE SPA
20.	CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA
21.	CIR SPA
22.	COIMA RES SPA SIIQ
23.	COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA
24.	CREDITO VALTELLINESE SPA
25.	CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA
26.	DIGITAL BROS SPA
27.	DOVALUE SPA
28.	EL.EN. SPA
29.	ENERVIT SPA
30.	EPRICE SPA
31.	EQUITA GROUP SPA
32.	ESPRINET SPA
33.	EUKEDOS SPA
34.	EUROTECH SPA
35.	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA
36.	GRUPPO MUTUIONLINE SPA
37.	GUALA CLOSURES SPA
38.	IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA
39.	ILLIMITY BANK SPA
40.	ITWAY SPA
41.	LA DORIA SPA
42.	LVENTURE GROUP SPA
43.	MONDO TV SPA
44.	MONRIF SPA

45.	OLIDATA SPA
46.	OPENJOBMETIS SPA
47.	ORSERO SPA
48.	OVS SPA
49.	PHARMANUTRA SPA
50.	POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA
51.	PRIMA INDUSTRIE SPA
52.	RATTI SPA
53.	RESTART SPA
54.	RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA
55.	RISANAMENTO SPA
56.	ROSSS SPA
57.	SABAF SPA
58.	SAES GETTERS SPA
59.	SAFILO GROUP SPA
60.	SICIT GROUP SPA
61.	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA
62.	TESMEC SPA
63.	TISCALI SPA
64.	TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA
65.	TXT E-SOLUTIONS SPA
66.	UNIEURO SPA

Elenco n. 2

Emittenti quotati azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1.	A2A SPA
2.	ABITARE IN SPA
3.	ACSM-AGAM SPA
4.	AEDES SIIQ SPA
5.	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
6.	ALKEMY SPA
7.	ANIMA HOLDING SPA
8.	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
9.	ASTM SPA
10.	ATLANTIA SPA
11.	AVIO SPA
12.	AZIMUT HOLDING SPA
13.	BANCA FARMAFACTORING SPA
14.	BANCA FINNAT EURAMERICA SPA
15.	BANCA MEDIOLANUM SPA
16.	BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
17.	BANCA SISTEMA SPA
18.	BANCO BPM SPA
19.	BASIC NET SPA
20.	BASTOGI SPA
21.	BE SHAPING THE FUTURE SPA
22.	BF SPA
23.	BIALETTI INDUSTRIE SPA
24.	BIANCAMANO SPA
25.	BIOERA SPA
26.	BORGOSIESIA SPA
27.	BPER BANCA SPA
28.	CAREL INDUSTRIES SPA
29.	CELLULARLINE SPA
30.	CERVED GROUP SPA
31.	CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA
32.	CIR SPA
33.	COIMA RES SPA SIIQ
34.	COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA
35.	CREDITO VALTELLINESE SPA
36.	CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA
37.	DIGITAL BROS SPA
38.	DOVALUE SPA
39.	EL.EN. SPA
40.	ENEL SPA

41.	ENERVIT SPA
42.	ENI SPA
43.	EPRICE SPA
44.	EQUITA GROUP SPA
45.	ESPRINET SPA
46.	EUKEDOS SPA
47.	EUROTECH SPA
48.	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
49.	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA
50.	GRUPPO MUTUIONLINE SPA
51.	GUALA CLOSURES SPA
52.	HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)
53.	IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA
54.	ILLIMITY BANK SPA
55.	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT
56.	INTERPUMP GROUP SPA
57.	INTESA SANPAOLO SPA
58.	IREN SPA
59.	ITALGAS SPA
60.	ITALMOBILIARE SPA
61.	ITWAY SPA
62.	LA DORIA SPA
63.	LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI
64.	LVENTURE GROUP SPA
65.	MEDIASET SPA
66.	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA
67.	MONCLER SPA
68.	MONDO TV SPA
69.	MONRIF SPA
70.	NEXI SPA
71.	OLIDATA SPA
72.	OPENJOBMETIS SPA
73.	ORSERO SPA
74.	OVS SPA
75.	PHARMANUTRA SPA
76.	PIRELLI & C. SPA
77.	POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA
78.	PRIMA INDUSTRIE SPA
79.	PRYSMIAN SPA
80.	RATTI SPA
81.	RESTART SPA
82.	RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA
83.	RISANAMENTO SPA
84.	ROSSS SPA
85.	SABAF SPA
86.	SAES GETTERS SPA

87.	SAFILO GROUP SPA
88.	SAIPEM SPA
89.	SARAS SPA RAFFINERIE SARDE
90.	SICIT GROUP SPA
91.	SNAM SPA
92.	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
93.	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA
94.	TELECOM ITALIA SPA
95.	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
96.	TESMEC SPA
97.	TISCALI SPA
98.	TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA
99.	TXT E-SOLUTIONS SPA
100.	UNICREDIT SPA
101.	UNIEURO SPA
102.	UNIPOL GRUPPO SPA
103.	WEBUILD SPA